



Comune di Casalbordino

Provincia di Chieti

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Data 15.09.2014	PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE - DETERMINAZIONI
Numero 41	

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Bello Remo	Presente	Santoro Alessandro	Assente
Cocchino Vincenzo	Assente	Tiberio Antonio Tommaso	Presente
D'Amario Giuseppe	Presente	Turco Raffaele	Presente
Di Cocco Luigi	Presente	Ulisse Giuseppe	Presente
Di Filippo Amedeo	Presente		
Di Pietro Antonio	Presente		
Di Rito Giulio	Presente		
Nanni Amedeo	Presente		
Piscicelli Antinoro	Assente		

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. Marmo Salvatore coadiuvato, per la stesura del verbale, dalla Sig.ra Piscicelli Giovannateresa – Responsabile del I Settore.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLO Remo, nella sua qualità Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale

Su relazione del Sindaco-Presidente,



➤ **Premesso che :**

- in data 27/01/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 veniva adottato il Piano Demaniale Marittimo Comunale (P.D.M.C.), redatto ai sensi della L.R. n. 141/97 e ss.mm.ii. nonché del P.D.M. Regionale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 141-1 del 29/07/2004;

- in data 18/11/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 80 venivano esaminate le osservazioni al Piano;
- in data 31/01/2006 veniva redatto il verbale n. 1 della conferenza dei servizi convocata con nota raccomandata n. 591 del 12/01/2006 e inviata a : Regione Abruzzo- Servizio Demanio, Regione Abruzzo – Servizio OO.MM., Regione Abruzzo servizio BB.AA., Capitaneria di Porto di Ortona, Soprintendenza B.A.A.A.S. dell’Aquila , Provincia di Chieti – Servizio Urbanistica, Genio Civile di Chieti e Agenzia delle Dogane;
- in data 24/05/2006 veniva redatto il verbale n. 2 della conferenza dei servizi convocata con nota raccomandata n. 6681 del 15/05/2006, indirizzata a: Regione Abruzzo Servizio Demanio Marittimo, Regione Abruzzo Servizio OO.MM., Capitaneria di Porto di Ortona, Agenzia delle Dogane di Pescara;
- in data 09/08/2006 con delibera di Consiglio Comunale n. 47 veniva approvato il Piano Demaniale Comunale Marittimo;
- la normativa tecnica del Piano Demaniale Marittimo Comunale è comunque da riferirsi alle aree di “tutela dunale” demaniale marittima e non di tutela Tratturale, si precisa che tali aree comprendono una parte di arenile del lungomare Alessandrini che si accavalla tra demanio Marittimo e demanio Tratturale. Entrambi le parti di arenile in oggetto sono normati sia nel P.D.M.C. che nel Piano Tratturi con la stessa identica finalità di salvaguardia, di destinazioni, interventi ammissibili, ecc., difatti l’art. 6 delle NTA del Piano Quadro Tratturi vigente, approvato con delibera di C.C. n. 33 del 22/09/2011 con parere favorevole della Soprintendenza Archeologica di Chieti, note prot. nn. 1974/6055 del 19/07/2007, 7341 del 12/11/2009 e 6607 del 14/09/2010, recita quanto integralmente riportato di seguito:

“ART. 6 – FASCIA DELL’ARENILE. (N.T.A. Piano Quadro Tratturi Vigente)

 - 1. E’ l’area demaniale posta lungo la costa a confine con il Demanio Marittimo e corrispondente a parte dell’arenile che corre lungo la strada denominata Via Alessandrini fino al torrente Acquachiara.*
 - 2. Detta fascia è strettamente legata al Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) approvato con delibera di Consiglio comunale n.47 del 9/8/2006 che prevede per questo ambito unicamente aree di tutela dunale.*
 - 3. Si prescrive per essa la conservazione integrale con interventi di recupero ambientale eco-biologico.*

Sono consentiti unicamente cordonate leggere per l’attraversamento, in corrispondenza degli “accessi ” dalla strada di lungomare alla fascia balneabile in conformità a quanto previsto dal richiamato PDMC ; inoltre ove possibile è consentito, in aderenza alle cordonate di cui sopra, l’apposizione di gazebo in membrana come spazi espositivi a carattere temporaneo, per la divulgazione e ricerca dei sistemi ecobiologici e simili; l’installazione dei predetti gazebo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e paesaggistica (vedi art. 4 punto 1) N.T. A. del PDMC).”
- la Soprintendenza Archeologica di Chieti solo in data 15/04/2010, attraverso la nota prot. 2851, ha contestato una sovrapposizione di pianificazione, invocando azioni di tutela delle proprie competenze;
- le note della Soprintendenza Archeologica prot. n.ri 2851 del 15/04/2010 e 8383 del 12/11/2010, sono state riscontrate da questo Ufficio in data 25/11/2010, nota protocollo n. 13421, specificando le motivazioni di non ravvedimento della revoca del Piano Demaniale Marittimo Comunale;

- che il Consiglio Comunale con verbale n. 16 del 21/05/2012 ha approvato una delibera quadro in materia di Piano Demaniale Marittimo Comunale disponendo tra l'altro :
 - *di procedere, entro il 31/12/2012, alla rivisitazione del Piano demaniale comunale marittimo approvato con delibera di CC n. 47 del 09 agosto 2006, demandando alla G.C. tutti gli adempimenti istruttori e di predisposizione necessari;*
 - *nelle more e per le motivazioni già esposte in narrativa, di modificare ex nunc il predetto Piano nella parte in cui:*
 - a) *sovrappone erroneamente ed inutilmente la disciplina degli accessi alle aree demaniali armentizie oggi regolate in maniera analoga in forza del c.d. "piano tratturi";*
 - b) *rappresenta graficamente (sub. Tavola n. 7) in maniera erronea gli accessi, in quanto scambiati fra quelli descritti (e colorati) come "esistenti" e quelli "in progetto";*
- questo Ente ha incaricato l'Arch. Maria Alessandra Schiavone, di Vasto, al fine di rivisitare il Piano Demaniale Marittimo Comunale alla luce degli indirizzi di cui alle delibere consiliari nn. 16 del 21/05/2012 e 56 del 07/12/2012 nonché delle “Modifiche integrazioni del Piano Demaniale Marittimo Regionale”, approvate dalla Regione Abruzzo con delibera di Giunta Regionale n. 246 del 07/04/2014;
- in data 13/03/2014 è pervenuta, al ns protocollo generale n. 2750, una nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo-Chieti, prot. n. 1789 del 07/03/2014, indirizzata al Sindaco del Comune di Casalbordino, avente ad oggetto : Piano Demaniale Comunale approvato con delibera di C.C. n. 47 del 09/08/2006 ai sensi della L.R. n. 141-1 del 29/07/2004, con conferenza di servizi convocata in violazione delle norme in materia di convocazione (artt. 7 commi 7-8 citata delibera C.R. e artt. 20-21 L.R. n. 18/83 e ss.mm.ii.; Dl. Lgs n. 42/2004, art. 25) in quanto convocazione non inviata alla Soprintendenza Beni Archeologici. Reiterazione di richiesta di revoca di atto conclusivo della conferenza di servizi e conseguente delibera di C.C. n. 47 del 09/08/2006, di cui a precedente nota 15.04.2010 prot. 2851, integralmente allagata (Allegato 1);
- in data 14/03/2014 con nota prot. n. 2808, il Responsabile pro-tempore del III Settore chiedeva un parere al Responsabile dell'Ufficio Legale in ordine ai provvedimenti da adottare a seguito della richiesta in parola;
- in data 20/03/2014 con deliberazione n. 38 la Giunta Comunale, proprio per la complessità della vicenda, ha incaricato l'Avvocato Giacomo Nicolucci di Lanciano, legale esterno alla struttura comunale già conoscitore delle problematiche in argomento, ai fini di un parere in ordine ai provvedimenti da adottare a seguito della nota prot. n. 1789 del 07/03/2014 della Soprintendenza Archeologica di Chieti;
- **Visto** il parere legale dell'Avv. Nicolucci, del 2 aprile 2014, integralmente allegato alla presente (Allegato 2);
- **Visto** il parere legale dell'Avvocatura Unica dell'unione dei Comuni, Avv. Severino Coladonato, dell'11/04/2014, integralmente allegato alla presente (Allegato 3);
- **Visto** il verbale di consiglio comunale n. 14 del 14/04/2014, ha deliberato di rimandare le determinazioni in merito al Piano Demaniale Marittimo Comunale ad una futura seduta, previa riunione di una conferenza di servizi tra i Responsabili competenti nel Demanio Marittimo;
- **Vista** la nota della Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo- Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo, pervenuta in data 10

aprile 2014, al ns prot. n. 3755, in risposta alla nota della Soprintendenza Archeologica n. 1789 del 03/03/2014, nella quale si rileva che la stessa, competente per l'esercizio dei compiti di vigilanza in materia, ha ritenuto, in merito al P.D.M.C., non esservi profili di contrasto con le norme di indirizzo e pianificazione generale regionali esponendo che : ” *Come è consuetudine operativa e metodologica, da parte della Regione Abruzzo, alla Conferenza, sopra menzionata, è stata formalmente invitata la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo, gerarchicamente sovraordinata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo. Ciò esclude la paventata elusione di un atto dovuto, sub speciem fumus boni iuri e la immotivata istanza, tesa, impropriamente, a ristabilire un rispetto istituzionale, legittimamente evaso dalla scrivente Amministrazione con atti conseguenti.* ”, integralmente allegata alla presente (Allegato 4);

- **Vista** la nota prot. n. 2519 del 02/04/2014 della Soprintendenza Archeologica di Chieti, pervenuta in data 10 aprile 2014, al ns prot. n. 3743 avente ad oggetto :” Salvaguardia del Tratturo L’Aquila-Foggia, sottoposta alla tutela diretta D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii (DM 22/12/1983), parzialmente interessato dalla pianificazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale approvato dal comune di Casalbordino con delibera di Consiglio Comunale 09.08.2006 n. 47, ai sensi dell’art. 7 comma 9 delibera di Consiglio Regionale n. 141-1 del 29/07/2004, con conferenza di servizi convocata in violazione delle norme in materia di convocazione (artt. 7 commi 7-8 citata delibera C.R. e artt. 20-21 L.R. 18/1983 e ss.mm.ii.; D.Lgs n. 42/2004, art. 25) in quanto convocazione NON INVIATA alla scrivente Soprintendenza.”, integralmente allegata (Allegato 5);
- **Vista** la nota prot. n. 2576 del 03/04/2014 della Soprintendenza Archeologica di Chieti, pervenuta in data 10/04/2014, al ns prot. n. 3744, avente ad oggetto : “ Piano Demaniale Marittimo Comunale, interessante aree del Tratturo L’Aquila-Foggia sottoposte alla tutela diretta del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., approvato dal comune di Casalbordino con delibera di Consiglio Comunale 09.08.2006 n. 47, ai sensi dell’art. 7 comma 9 delibera di Consiglio Regionale n. 141-1 del 29/07/2004, con conferenza di servizi convocata in violazione delle norme in materia di convocazione (artt.7 commi 7-8 citata delibera di C.R. e artt.20-21 L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii.; Dl. Lgs n. 42/2004, art. 25) in quanto convocazione non inviata alla scrivente Soprintendenza. Richiesta urgente di informazioni in merito ad eventuale prosieguo dell’attività di piano.”, integralmente allegata (Allegato 6);
- **Vista** la nota del Responsabile del IV Settore LL PP dell’11/04/2014, di precisazione della erronea interpretazione della nota prot. n. 2155 del 29/02/2012 da parte della Soprintendenza Archeologica come “*conferenza dei servizi per dare corso ad adempimenti previsti nel Piano Demaniale Marittimo Comunale*”, in realtà con la stessa si intendeva procedere alla sola individuazione delle aree dunali per le parti **ricadenti nel demanio marittimo** per facilitare le normali pulizie stagionali della spiaggia;
- **Preso atto** dell’intensa attività di corrispondenza della Soprintendenza Archeologica di Chieti e delle ultime sue note prot. nn. 2519 del 02/04/2014 e 2576 del 03/04/2014;
- **Visto** il verbale della conferenza di organizzazione comunale del 17/04/2014;
- **Vista** l’istanza inoltrata al, prot. n. 4450 del 06/05/2013, relativa alla richiesta di un parere dell’Avvocatura in merito alla vicenda in oggetto;
- **Visto** il parere del Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente ed il Territorio della Regione Abruzzo prot. n. 2293/14, pervenuto in data 26/05/2014 (Allegato 7);
- **Ritenuto** di condividere i pareri espressi dai legali dell’Ente, difatti la valutazione di annullabilità è da riferirsi alle sole parti configgenti con l’area tratturale (secondo recente orientamento giurisprudenziale l’area vincolata di interesse archeologico è solo quella dove insiste il Tratturo inoltre l’assenso della Soprintendenza non

riguarda la localizzazione dell'opera bensì la fase esecutiva) nonché quello della Regione Abruzzo Servizio Affari Giuridici e Legali ;

Entra in aula il Consigliere Santoro Alessandro; i presenti sono 11;

-
- **Ritenuto** altresì necessario procedere all'adeguamento delle tavole 7 e 8 del P.D.M.C. procedendo all'eliminazione degli attraversamenti e quant'altro disegnato sull'area Tratturale per venire incontro alle richieste della Soprintendenza Archeologica di Chieti e rettificare un errore di sovrapposizione di pianificazione tra il Piano Demaniale Marittimo Comunale ed il Piano Quadro Tratturi;
- **Vista** la Legge n. 241 del 07/08/90 e ss.mm.ii., "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- **Vista** la L.R. 18/83 e ss.mm.ii., la L.R. n. 141/97 e ss.mm.ii. nonché il P.D.M. Regionale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 141-1 del 29/07/2004;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 08/09/2014 dal Responsabile del IV Settore e titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, sul presente atto non necessita il parere di regolarità contabile;
- **Visto** il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Si allontana dall'aula il Consigliere Di Rito Giulio, i presenti sono 10;

- **Chiamato** il Consiglio Comunale a determinare in merito, unico organo sovrano nel potere decisionale in materia e che ha emesso l'atto in precedenza è il Consiglio Comunale;
- **Con** voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Di Cocco Luigi, Santoro Alessandro e Tiberio Antonio Tommaso), espressi palesemente dai n. 10 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco-Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al comune;

PROPONE

- **di dare atto** che quanto in premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- **di deliberare** l'adozione delle tavole n. 7 e 8, allegate alla presente, del Piano Demaniale Comunale approvato in data 09/08/2006 con delibera di Consiglio Comunale n. 47, depurate dagli errori di graficizzazione e interferenze con il Piano Quadro Tratturi vigente, con nuova convocazione della Conferenza dei Servizi, in seno alla quale sottoporre, alla Soprintendenza Archeologica, i soli aspetti relativi agli accessi che il Piano Demaniale Marittimo ha in comune con il Piano Quadro Tratturi vigente;
- **di prendere altresì atto** che non sussistono ulteriori motivi nella valutazione dell'interesse pubblico per addivenire alla revoca totale del Piano Demaniale Marittimo Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELLO Remo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Marmo Salvatore**

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 16.09.2014 al 01.10.2014 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **16.09.2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
